

anno 5
giugno-luglio
2007
numero 6/7



COMPAG • Palazzo Affari Piazza della Costituzione 8 • 40128 Bologna
Tel. 051.519306 • Fax 051.353234 • e-mail: fed.compag@tiscali.it • www.compag.org
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB BOLOGNA
Reg. Tribunale di Bo n. 7296 del 28.2.03 • Tassa riscossa - Prezzo di copertina euro 0,50

IN QUESTO NUMERO:

I rischi per chi commercializza



A Bologna
Convegno Nazionale
COMPAG

Non finirà più

Le colture energetiche
non decollano



Brevi
Smaltimento fertilizzanti
Yara International
Prodotti agricoli italiani
sicuri



I RISCHI PER CHI COMMERCIALIZZA FERTILIZZANTI

Sono, questi, argomenti che abbiamo affrontato nel manuale pubblicato nel mese di maggio ma che ci preme evidenziare poiché, nei prossimi mesi potrebbero sorgere dei problemi in seguito alla fine del periodo di smaltimento scorte dei prodotti (dlgs 217/006) che non rispondono più alle disposizioni della vecchia normativa (legge 748/84), in termini di imballaggio ed etichettatura.

Le sanzioni

Il tema che vorremmo affrontare è il sistema sanzionatorio che, per quanto riguarda il commercio, non è sostanzialmente mutato, non fosse per l'entità delle sanzioni.

L'unico chiaro caso di sanzionabilità del distributore resta quello illustrato al comma 1 dell'articolo 12 (vedi tab. 1), relativo all'immissione in commercio di prodotti non previsti dalle norme in vigore.

In sostanza se gli organi di controllo dovessero individuare presso un'azienda commerciale un tipo di fertilizzante non compreso tra quelli del Regolamento CE 2003/03 e/o del Decreto Legislativo 217/06 né chiaramente etichettato come prodotto autorizzato dalla legislazione di un Paese della UE, possono elevare sanzioni a tutti coloro che procedono all'immissione sul mercato. Si comincia dal distributore presso cui è stata effettuata la visita, da quest'ultimo si recuperano i documenti relativi all'acquisto e, in tal modo, si individua l'anello superiore della catena, per finire al fabbricante indicato sulla confezione se diverso dai soggetti già individuati. Assimilabile a questa categoria di infrazione può essere il fertilizzante non etichettato in italiano.



TAB. 1 - Art. 12 (Sanzioni)

Comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto (dlgs 217/06) e nei suoi allegati, e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 30.000 €.

Ovviamente i concimi minerali di comune impiego rientrano negli allegati del dlgs 217/06 e del Regolamento CE 2003/2003 e pertanto per questi prodotti il rischio è contenuto. Per altri fertilizzanti la situazione risulta meno chiara come ad esempio per la categoria, nuova, dei biostimolanti. A questo riguardo è bene precisare che, in applicazione al decreto in esame, è stato pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali il registro dei fabbricanti, visualizzabile sul nostro sito www.compag.org. La presenza di un'azienda produttrice in tale elenco, presenza che peraltro è obbligatoria, dà una maggiore garanzia della capacità del produttore di ottemperare in maniera puntuale alle prescrizioni di legge.

Requisiti intrinseci e non
Non pochi disguidi sono nati allorché, in passato, sono state

continua a pagina 2



FERTILIZZANTI ITALIANI NEL MONDO

elevate sanzioni ai commercianti/distributori per violazioni della legge 748/84 riconducibili alla lettera b) del comma 2 (tab. 2) e del successivo comma 3 (tab. 3). I problemi derivano da un'interpretazione discutibile di tali diciture da parte degli organi di controllo. Fatto verificatosi in diversi casi.

Secondo tale interpretazione il commerciante sarebbe perseguitibile per eventuali non conformità dell'etichetta.

Dal 5 luglio 2007 i commercianti saranno anche sanzionabili, in virtù di quanto precisato, per le rimanenze dei prodotti etichettati ed imballati secondo la vecchia legge 748/84 e non conformi al decreto legislativo in oggetto.

L'elemento di contenioso è stato quello di interpretare le diciture di legge in maniera non diretta e letterale bensì in modo deduttivo.

In sostanze il ragionamento alla base delle sanzioni è stato il seguente: se il distributore non è sanzionabile per i requisiti intrinseci allora lo è per quelli estrinseci.

Due imperfezioni sono, però, all'origine di tale premessa.

Innanzitutto non si può adattare un articolo di legge andando ad interpretarne il significato per esclusione o in maniera deduttiva ma, come già evidenziato dall'art. 12 del Codice Civile, non si possono attribuire significati diversi da quelli chiaramente palesati dalla norma stessa; in secondo luogo la contrapposizione dei termini "intrinseco - estrinseco" ha motivo di essere solo nel suo significato di appartenere o meno alla natura di una cosa.

Al contrario l'applicazione delle sanzioni si è fondata su uno dei concetti del termine estrinseco, allorché si interpreta come "esterno, esteriore" mentre non esiste il contrapposto significato di intrinseco come "interno, interiore". In poche parole l'uso dell'aggettivo intrinseco nelle tante leggi in cui viene usato, non è mai stato inteso come "interno" bensì come "essenziale, che appartiene ad una cosa"; ne consegue che i requisiti intrinseci di un fertilizzante non sono solo le caratteristiche interiori, interne bensì quelle richieste ed essenziali come, ad esempio, la forma in cui dichiarare gli elementi fertilizzanti oppure l'ordine con cui elencarli in etichetta.

Se così non fosse, il legislatore non avrebbe ritenuto necessario aggiungere nel citato comma, il termine "composizione" che è, al contrario, chiaramente un requisito interno: se intrinseco significasse interno non avrebbe senso riferirsi anche alla composizione dei prodotti che

sarebbe un'inutile ripetizione.

Ciò premesso, l'interpretazione della norma che vedrebbe il distributore/commerciante sanzionabile per la non

conformità dei requisiti esteriori deriva da interpretazioni assolutamente soggettive e non strettamente legate al senso letterale della norma.

TAB.2 - Art. 12

Comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto e ai suoi allegati, e' punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:

- a)*
b) da 2.500 a 6.000 €, qualora le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;
.....

Comma 3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformità alle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e purché la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.

La poca chiarezza delle norme, associata alla mancanza di un'informazione corretta e di un rapporto chiaro tra fabbricante e distributore, si è tradotta quasi sempre nel pagamento della sanzione da parte anche del commerciante che si è rivalso sul fabbricante che ha, per questo motivo, pagato due volte la stessa violazione.

Ad oggi non sembrano esistere sentenze della Corte di Cassazione in merito alle responsabilità dell'etichettatura sbagliata e, nonostante l'interpretazione di alcuni uffici dell'ICQ rimanga in sintonia con quanto fatto in passato, rimane la possibilità per i commercianti/distributori, in caso incorrano in eventuali sanzioni comminate per violazione del citato comma 2 lettera (b), di fare ricorso sulla base delle motivazioni e ragionamenti sopra esplicitati.

L'informazione sugli aspetti interpretativi delle norme gioca un ruolo fondamentale ed è su questo punto che l'attività associativa trova una delle proprie funzioni maggiormente qualificanti. Di contro sarebbe auspicabile una maggiore comunicazione dalla base verso la propria associazione di riferimento che potrebbe permettere una raccolta di dati in grado di supportare meglio qualsiasi azione preventiva e d'interazione con gli organi istituzionali.

Il saccone da 500-1000 kg

Novità vi sono anche per i cosiddetti sacconi sia in termini di imballaggio che

etichettatura. Sono novità che noi avevamo richiesto con energia perché le ritenevamo un mezzo per contrastare le frequenti frodi verificatesi negli anni.

In virtù del periodo di moratoria concesso, dal 5 luglio 2006 per i 12 mesi successivi, e del fatto che il consumo dei sacconi è concentrato per lo più nelle aree a seminativo del Nord, solo dal 2008 si sentirà l'effetto dell'introduzione di queste novità, perché nella primavera di quest'anno è stato ancora possibile utilizzare i "big-bag" imballati ed etichettati secondo la legge 748.

In realtà le norme non fanno alcuna distinzione tra sacco e saccone in quanto si considera genericamente "imballo" il contenitore fino a 1000 kg; in tutti i casi in etichetta deve essere riportato il peso netto. Per i sacconi questa è una novità importante poiché, sino a qualche tempo fa, il peso indicato era preceduto da un "circa" che oggi non è più accettabile.

I sacchi fino a 50 kg hanno quasi sempre le diciture di legge stampate direttamente sull'imballo mentre i sacconi, tranne qualche caso, erano stampati solo col nome del fabbricante se non, addirittura, completamente anonimi. Il big-bag è costituito da un grande sacco interno di polietilene (comunemente detto liner) che contiene fisicamente il fertilizzante e che serve a proteggerlo dagli agenti atmosferici e da un saccone esterno di polipropilene molto robusto che serve a movimentare l'imballo. Il liner si presta ad essere sigillato o con fascette o con spaghi forniti

Agricoltura: un mondo che cambia

Come evolverà l'agricoltura nel prossimo futuro in virtù degli accordi sul commercio internazionale, delle politiche comunitarie e dell'apertura dei mercati

Quali le conseguenze per il commercio dei mezzi tecnici?

**VUOI SENTIRE L'OPINIONE
E POTERNE DISCUTERE CON ESPERTI?**

L'APPUNTAMENTO E' AL

**CONVEGNO NAZIONALE COMPAG
17 NOVEMBRE 2007
BOLOGNA**

di piombo. L'involucro esterno, grazie alle bretelle, può essere caricato/scaricato ed assicura stabilità durante l'impilamento e le operazioni di svuotamento in campagna.

Le particolari ed uniche caratteristiche del saccone sono: l'etichetta ed il sistema di chiusura.

Escludendo i rari casi (ma in aumento) in cui sull'esterno del saccone in polipropilene si stampano le diciture di legge, l'etichetta viene solitamente fornita in dimensioni relativamente piccole.

Fino a qualche tempo fa si preferiva inserirle nella piccola tasca trasparente di cui sono forniti quasi tutti i big-bag. Attualmente, secondo le norme comunitarie (Reg. CE 2003/03) e nazionali (Dlgs 217/06), l'etichetta deve essere fissata al

sistema di chiusura del saccone interno di polietilene. Ricordando, inoltre, le regole di chiusura, è necessario che il sistema di chiusura, una volta aperto, non consenta di richiudere più il saccone.

La stragrande maggioranza dei sacconi presenta il liner chiuso a caramella con una fascetta (tipo quelle da elettricista) marcata che, prima di essere sigillata viene fatta passare in un foro del cartellino che riporta le diciture.

Un ultimo cenno alla marcatura della fascetta (o del piombo), in quanto le norme differiscono in maniera significativa.

Per il regolamento CE il sistema di chiusura deve recare il nome del *confezionario*, mentre per il Dlgs 217/06 deve comparire il nome del *fabbricante*.

Tale disparità potrebbe creare non poche difficoltà anche a livello di distribuzione poiché vengono richieste competenze e conoscenze che esulano dai normali aspetti normativi.

In ogni caso è indispensabile che il sistema di chiusura rechi un nome o un marchio, insomma un elemento distintivo che non consenta l'apertura del liner e la successiva chiusura senza comprometterne l'integrità. Una fascetta anonima potrebbe facilmente essere sostituita per mettere, ad esempio, un cartellino diverso con la composizione di un prodotto più costoso. In caso di manomissione vi sono responsabilità dirette del distributore anche in relazione alla composizione chimica del prodotto.

NON FINIRA' PIU'

Se qualcuno pensava che la rivoluzione in corso sulla registrazione degli agrofarmaci (revisione, riclassificazione ecc.) fosse terminata con la riclassificazione prevista dal dlgs 65/2003 che concedeva uno smaltimento scorte fino al 31 gennaio 2007, si sbagliava

Si sbagliavano tutti coloro che ancora avevano un barlume di speranza che le istituzioni lavorassero per creare dei sistemi di regole chiare e durature, al di là dei momenti di confusione contingenti.

Si sbagliavano tutti coloro che ancora si illudevano che al centro dell'attenzione delle istituzioni vi fossero gli interessi dei consumatori e degli operatori, accomunati dalla necessità di trasparenza e di punti di riferimento certi.

Tutti noi ci siamo sbagliati quando qualche volta abbiamo pensato che si potesse "fare sistema" nel nostro Paese creando obiettivi comuni che rendessero comprensibili le norme, favorendone un'accettazione consapevole.

Sembra esservi, in realtà, una sorta di perversione istituzionale in cui le regole vengono mutate di continuo in una sorta di "rivoluzione permanente" i cui punti di riferimento sono continuamente modificati.

È la teoria del "caos totale" nel quale si ritrovano coinvolti, loro malgrado, tutti gli operatori, anche quelli istituzionali che agiscono sul territorio. Ma attenzione che secondo le recenti teorie, la scienza presuppone che alla base del caos totale vi siano delle regole di difficile interpretazione!

Dalla lamentela ai fatti.

Fatto è che la revisione delle "vecchie registrazioni" secondo il dlgs 194/95 (dir. 91/414) non è ancora terminata e terminerà, se terminerà, alla fine del 2008.

Fatto è che sono ancora all'ordine del giorno i cambiamenti di etichetta legati all'armonizzazione dei limiti massimi di residui ammessi a livello europeo.

Fatto è che non sono ancora state superate le conseguenze della riclassificazione degli agrofarmaci, nonostante lo smaltimento scorte ufficialmente riconosciuto sia terminato il 31 gennaio 2006, e chissà

se verrà superato a breve che una direttiva di modifica della direttiva sulla riclassificazione di cui sopra è entrata in vigore il 1° marzo 2007.

Credete di aver capito male?

Credete che mi sia confuso sulla data e che abbia capito "fischi per fiaschi"? Riclassificazione per chissà cos'altro.?

No. Non ho confuso i fischi con i fiaschi e voi avete capito benissimo.

Andate e verificate.

Il numero della direttiva è 2006/8/CE. Oggetto: nuovi criteri di classificazione ambientale per i prodotti fitosanitari.

Infatti modifica i criteri di classificazione ed etichettatura della direttiva 99/45/CE adottata in Italia dal dlgs n. 65/2003

Punto e a capo, si ricomincia!!!

Si ricomincia con il verificare se con i nuovi criteri di classificazione muteranno le classi di appartenenza dei formulati commerciali.

Secondo la dott.ssa Maristella Rubbiani dell'Istituto Superiore di Sanità che al convegno *Gestione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari: verso un uso sostenibile*, organizzato dalla Regione Lombardia, ha descritto la situazione in maniera chiara, riguarderà circa il 50% dei prodotti.

Si ricomincia con le aziende titolari di registrazione che dovranno presentare i propri studi proponendo esse stesse una classificazione per i propri prodotti.

Si ricomincia con gli organi ministeriali che dovranno verificare i dati delle aziende proponenti ed emanare i decreti.

Si ricomincia con i ritardi, non previsti ma prevedibili, nella verifica di cui sopra, con le immancabili proroghe per consentire la conclusione dell'opera ministeriale.

A proposito di ritardi questa direttiva doveva essere adottata entro il 1° marzo 2007, ma ancora non lo è.

Si ricomincia con la concessione di periodi di smaltimento troppo brevi rispetto ai cicli dell'agricoltura, con le nostre richieste di prorogare lo smaltimento e con la risposta che siamo ormai fuori tempo massimo perché già vi è stata una proroga per l'attività ministeriale e si rischia di incorrere nelle sanzioni europee.

Nei sistemi autoreferenziati le proroghe valgono per se stessi mai per gli altri.

Si ricomincia con tutto questo o meglio, non si finisce più perché aleggia sulle nostre teste una cosa che si chiama REACH (ricerca, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche) un acronimo che pronunciato all'inglese riporta al significato ricchezza ma che avrà probabilmente un effetto opposto.

Bene, il REACH è un insieme di regole che normeranno, nei prossimi anni, tutto il settore chimico e che comprende una cosa che si chiama GHS (Global Harmonized System, sistema armonizzato globale).

Volete sapere a cosa si riferisce il GHS?

Nuovi criteri di classificazione ed etichettatura dei preparati chimici, agrofarmaci compresi, naturalmente.

Non è uno scherzo.

Vi giuro che non è uno scherzo. Purtroppo non è uno scherzo.

Vittorio Ticchiati

LE COLTURE ENERGETICHE NON DECOLLANO

Ogni potenziale iniziativa, scoperta o innovazione che possa aprire nuovi spiragli economici in grado di incrementare la produzione agricola sono di buon auspicio per la fornitura di mezzi tecnici.

Si tratta di capire il motivo per cui le colture energetiche di cui si parla ormai da alcuni e sulle quali si sono riposte tante aspettative siano ancora in una fase di incertezza.

Il nostro interesse non è di certo diretto e non è tanto incentrato sulla preoccupazione che si diffondono o meno nel nostro Paese ma sull'interrogativo se costituiranno una vera alternativa produttiva per il mondo agricolo e se avranno degli effetti sul mercato, sempre più globalizzato, delle grandi colture.

Premessa

Una breve premessa è indispensabile per inquadrare l'argomento. Ricordiamo infatti, che le colture potenzialmente interessate alla produzione di bioenergia sono le oleaginose (colza e girasole) per la produzione di biodiesel utilizzato per i trasporti; il mais destinato soprattutto alla produzione di biogas per la produzione di elettricità e, in parte, di

biotanolo per il trasporto; il frumento e i cereali minori destinati soprattutto alla produzione di bioetanolo. Vi sono poi i residui culturali che possono essere utilizzati per la produzione di calore ed energia elettrica.

Attualmente il 90% dell'area totale destinata alla produzione di colture energetiche è concentrata in Germania, Francia e Regno Unito ed è necessario sottolineare che lo sviluppo delle bioenergie non può e non potrà che derivare da linee strategiche politiche in quanto il costo di produzione di carburanti per il trasporto e di combustibili per l'elettricità non è concorrenziale con i carburanti e i combustibili fossili.

Obiettivi raggiunti e mancati

L'Unione Europea ha fissato degli obiettivi a medio termine che costituiscono dei passi progressivi per lo sviluppo delle bioenergie.

In particolare nel 2010 il consumo di bioenergie dovrebbe arrivare al 12%

sul valore complessivo, un dato che si eleva al 21% per il solo consumo di elettricità, si ferma al 5.75% per i biocarburanti (il target 2002, pari al 2%, non è stato raggiunto) ed esiste una proposta di fissare un obiettivo del 20% per le bioenergie utilizzate per il riscaldamento ed il raffreddamento.

Per quanto riguarda i biocarburanti la sola Germania ha raggiunto e superato l'obiettivo che si era posta sulla produzione 2005 che avrebbe dovuto essere il 2% del consumo complessivo mentre, invece, ha abbondantemente superato il 3%. L'Italia non ha nemmeno raggiunto l'1% prefissato.

Obiettivi e superfici

Oltre al costo di produzione delle bioenergie che è superiore a quello dei combustibili fossili è necessario tenere in considerazione un'altra variabile importante che può costituire un ulteriore limite non facilmente superabile, vale a dire la disponibilità



di superfici da destinare alla produzione di colture energetiche.

Alcuni dati possono chiarire la situazione.

L'obiettivo UE per il bioetanolo è di arrivare a produrre 11.817.000 litri nel 2010 che richiede una superficie destinata a colture energetiche pari a 6.091.420 ha, l'obiettivo italiano è di arrivare a 765.000 lt con un'superficie investita di 244.641 ha, destinata soprattutto a mais e in maniera minore a frumento e orzo; l'obiettivo biodiesel per il 2010 è di 19.579.000 lt a livello europeo corrispondente ad un investimento di 12.512.248 ha, mentre per l'Italia i numeri di riferimento sono rispettivamente 1.435.000 lt e 950.845 ha.

In pratica a livello europeo gli obiettivi di consumo dei biocarburanti sarebbero raggiunti con un investimento di 18 milioni di ettari a fronte di una superficie destinata a seminativi, compreso il set aside, di 72.4 milioni di ha, quindi il 25% della superficie attualmente coltivata. In Italia tale percentuale sarebbe molto più bassa essendo pari a circa il 16%, rispetto ad una superficie a seminativi di poco superiore a 7 milioni di ha.

Un investimento comunque consistente se si pensa che 1.195.456 ha è una superficie di poco inferiore all'investimento di grano duro.

È evidente il forte impatto sulle produzioni alimentari e mangimistiche.

Le prospettive

Dall'analisi di questi dati si evidenzia quanto sia problematica la diffusione delle colture energetiche in Europa e nel nostro Paese in particolare, per i costi di produzione della materia prima che sono più elevati rispetto al Nord America e rispetto ai Paesi in via di sviluppo dove le dimensioni aziendali sono decisamente diverse e permettono un'organizzazione di scala più accentuata.

Naturalmente va evidenziato il differenziale di costi rispetto ai combustibili fossili.

In questo contesto è evidente che l'Italia si trova in situazione di svantaggio anche rispetto alle altre realtà del continente europeo, non solo i Paesi recentemente entrati

nell'Unione ma anche i Paesi storici. La conclusione d'obbligo è che il raggiungimento degli obiettivi bioenergetici sarà necessariamente legato alla importazione della materia prima.

È di queste settimane l'annuncio dell'impegno di ENI ad investire nelle energie rinnovabili: sia energia solare che biocarburanti.

Per il raggiungimento di quest'ultimo obiettivo sono stati investiti 200 milioni di euro per una raffineria di biocarburanti a Livorno i quali saranno prodotti ed importanti da alcuni Paesi Africani nei quali Eni ha una consolidata presenza, quali Congo ed Angola.

E sappiamo bene quanto la politica energetica nazionale negli anni sia dipesa dalle scelte strategiche dell'azienda energetica nazionale.

È quindi probabile che le aree agricole italiane vengano solo in parte interessate da queste produzioni, ma potrebbero comunque ricevere un vantaggio non trascurabile dal loro sviluppo in termini di livello dei prezzi internazionali dei prodotti ad uso alimentare che dovrebbe costituire il target primario della nostra agricoltura di "qualità".

Sono note infatti le strategie del governo americano per ridurre la dipendenza dalle importazioni di olii combustibili fossili che trovano una possibile alternativa nelle coltivazioni energetiche, oltretutto in un Paese ove vengono pienamente valorizzate le innovazioni in campobiotecnologico che potrebbero dare ulteriore impulso a questo tipo di produzione.

Analoghe iniziative si stanno prendendo, a livello internazionale, tra i Paesi che hanno aderito al protocollo di Kyoto con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂.

Tutto questo potrà dare, quantomeno, un aiuto ai redditi agricoli per effetto dell'aumento della domanda internazionale di materia prima.

Pietro Ceserani
Dati Aretè – Bologna.
www.arteonline.net - Dal convegno di Assofertilizzanti, Sorrento 12 maggio 2007

SCHEDA DI ADESIONE ALL'ALBO DEI COMMERCANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il sottoscritto
nella veste di: • titolare
• legale rappresentante

della Ditta/Società

con sede in
Prov. Cap
Via n.
Tel. P.I.

Dichiara
sotto la propria responsabilità, di possedere
i seguenti requisiti fissati dalla COMPAG per
l'iscrizione all'Albo

1) di essere in possesso dell'autorizzazione al
commercio e alla vendita rilasciata dal
Sindaco del Comune di
in data
che riporta tutte le specifiche indicate dall'Art.
22 del D.P.R. n. 290 del 2001

2) di essere in possesso:
• del certificato di prevenzione incendi e del
nulla osta provvisorio
• di non essere obbligato a tale adempimento

CHIEDE
L'iscrizione all'Albo dei prodotti Fitosanitari
istituito da COMPAG
Allego attestato di versamento di 250 euro sul
c/c 12675401

CONSENTE
in merito all'autorizzazione dei dati
personalini, ai sensi dell'Art. 10 della legge
675/96, al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguitamento degli scopi
statutari e alla loro pubblicazione
(COMPAG INFORMA)

NON CONSENTE ALLA LORO PUBBLICAZIONE

Timbro e firma

Da ritagliare e spedire via fax
(051/353234) alla COMPAG assieme
alla fotocopia dell'attestato di
versamento della quota annuale

BREVI

Smaltimento fertilizzanti

Il dlgs 217/2006 dava 12 mesi di tempo, dal momento della sua entrata in vigore il 5 luglio 2006, per lo smaltimento delle confezioni etichettate secondo i criteri previsti dalla precedente normativa, la legge 748/84. Prima di tutto è necessario ribadire che i cambiamenti di etichetta riguardano solamente i fertilizzanti nazionali che comprendono tra gli altri gli ammendanti, i correttivi, i concimi organici e gli organo minerali, i biostimolanti.

I concimi classificati come concimi CE rientrano, invece, nel Regolamento CE 2003/2003 e non sono stati interessati dai cambiamenti di etichetta disposti dal dlgs 217. Dopo il 5 luglio non potranno più essere venduti fertilizzanti nazionali con la vecchia etichetta, essendo, questa, la data ultima del periodo di smaltimento di 12 mesi.

Ricordo che lo stesso periodo di smaltimento era previsto anche per i fabbricanti.

Diventa importante a questo punto individuare le confezioni con etichetta rispondente alla vecchia normativa per smaltirle nel residuo lasso di tempo rimasto e verificare le nuove forniture. Ricordiamo che la vendita di un fertilizzante con etichetta non conforme è soggetta ad una sanzione da 2500 a 6000€ che

può essere applicata anche ai distributori.

Ricordiamo ancora che la Repressione Frodi è a conoscenza delle difficoltà che la nuova norma sta portando agli operatori e quindi, in questa prima fase applicativa, non dovrebbe assumere atteggiamenti inquisitori, ma non si può avere la certezza.

La distinzione tra vecchie e nuove etichette non è semplice perché esistono diversi cambiamenti che differiscono per categoria di prodotto.

Comunque, in maniera molto sommaria, possiamo dare alcune indicazioni.

Prima di tutto sulla confezione devono sempre essere riportati nome o ragione sociale del fabbricante avente sede nell'UE e una delle seguenti categorie:

- Concime minerale semplice
- Concime minerale composto
- Concime organico
- Concime organo-minerale
- Concime a base di elementi secondari
- Concime a base di microelementi
- Miscela di microelementi

Un'altra indicazione che si può dare riguarda il caso di presenza di elementi secondari (calcio, magnesio, zolfo, sodio) i cui titoli vanno riportati, tra parentesi, dopo gli elementi principali es: N, P₂O₅, K₂O, (Mg):x, y, z (k).

Il simbolo può non essere tra parentesi. Nel caso di presenza di micro elementi non può più essere riportata la dizione: "contenente microelementi" ma "con microelementi" oppure "con" seguito dai nomi dei microelementi dichiarabili.

Nei concimi a base di microelementi e loro miscele deve sempre essere riportata l'avvertenza: "utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.

Non superare le dosi appropriate".

Yara International

Secondo un comunicato emanato dalla società interessata, Yara International ha acquisito il 30,05% delle azioni di Kemira GrowHow dal governo finlandese ed intende lanciare un'OPA per il rimanente capitale.

La stessa società riferisce che le attività di Kemira nei fosfati e di Yara nell'azoto costituiscono una solida piattaforma per lo sviluppo futuro e posizionano ulteriormente Yara come leader globale nell'industria dei fertilizzanti.

Prodotti agricoli italiani sicuri

Sono stati pubblicati i dati dell'Osservatorio Nazionale Residui (ONR) sulle indagine svolte sulla produzione 2005.

Monitoraggio 2005 (risultati definitivi)

- Campioni analizzati 11852
- Campioni privi di residui rilevabili 58.6%
- Campioni con residui inferiori ai limiti di legge 37.5%
- Campioni con residui superiori ai limiti di legge 3.9%

Evoluzione nel tempo

Il confronto tra i dati del 1994 e del 2005 evidenzia una costanza dei campioni irregolari e un aumento dei campioni senza residui rilevabili.

Conclusioni

I risultati dell'ONR convergono con quelli ufficiali del Ministero della Salute ed evidenziano un quadro rassicurante per il consumatore italiano. Infatti, anche quando vi è presenza di residui, i quantitativi rilevati sono tra 100 e 10.000 volte inferiore alla soglia potenziale di pericolo.

Fonte: Agrofarma

Revisione diclorvos

In una lettera congiunta alla Commissione Europea, le associazioni europee coinvolte nella filiera dei cereali

- Cocaler, Unistock (detentori delle strutture di stoccaggio), Euromalt (produttori di farine di malto), Fediol (unione delle industrie produttrici di oli) e Cope-Cogeca (associazioni agricole e cooperative) - hanno manifestato la propria preoccupazione per le conseguenze negative che la non inclusione del diclorvos nell'Allegato 1 della Direttiva 91/414/CE potrebbe avere sull'attività di disinfezione delle

Agricoltura di precisione in campo³

L'11 luglio si terrà la terza edizione che affronterà anche l'aiuto offerto dall'agricoltura di precisione nel contenimento dei costi e per il rispetto dell'ambiente e delle normative

Presso l'azienda Vallevecchia di Lugagnana di Caorle

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 9.30: introduzione e presentazione dell'iniziativa da parte di Veneto Agricoltura, Università di Padova ed Edizioni L'Informatore Agrario.

Ore 10.00-13.00: visita guidata alle aree espositive con commento tecnico dei vari prodotti e attrezzature presentati dalle aziende costruttrici.

Ore 14.30-17.00: prove libere e contatti con gli esperti.

Elenco delle aziende presenti (al momento della pubblicazione): **Agrex, Arag, ARVAtec, Bossini, Challenger, CitiMap, Collovati macchine agricole, Dekalb, Deutz-fahr, Dickey John, Edizioni L'Informatore Agrario, Gaspardo Seminatrici, GraiNit, Isagri, Italpollina, John Deere, Krone, Kuhn Italia, Landini, Maschio, Massey Ferguson, New Holland, Novatelia, Waypoint, Pioneer HiBred, Salvarani, Same, Sis-John Deere AgriService, SistecGPS, Survey CAD System, TechnoFarming, Vendrame.**

BREVI

	1994	2005
Senza residui rilevabili	34.1	58.6
Residui entro limiti di legge	62.3	37.3
Residui irregolari	3.6	3.9

Confronto con l'Europa

Paese	% campioni con residui superiori ai limiti
Belgio	2.6
Danimarca	2.8
Germania	3.4
Grecia	3
Spagna	3.1
Francia	3.3
Irlanda	3.3
Italia	1
Olanda	7.9
Svezia	4.9
UK	1.7



derrate:

“... siamo consapevoli che il Comitato Permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali ha votato a favore della non inclusione del diclorvos il 28-29 settembre 2006.

La Commissione europea aveva già pubblicato la Direttiva 2006/92/CE, divenuta applicativa l'11 maggio 2007, che abbassa i limiti di residui massimi (MRL) nei cereali a 0.01 ppm, tuttavia non è stata ancora pubblicata alcuna decisione di non inclusione nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CE, creando uno stato di incertezza tra gli operatori.

Diclorvos è uno dei prodotti più comunemente utilizzati per i trattamenti insetticidi curativi durante il trasporto e lo stoccaggio delle granaglie ed è particolarmente utile contro gli insetti che si diffondono nelle serre. È, inoltre, compatibile con i meccanismi di lotta biologica.

La non-inclusione del diclorvos nell'Allegato I della Dir. 91/414/EC, contestualmente alla riduzione delle MRL a 0.01 ppm nella Dir.

2006/92/EC, avrebbe un impatto estremamente negativo sulla filiera delle granaglie a partire dal settore primario e nelle coltivazioni di serra, e sarebbe in chiara contraddizione con il principio di difesa del consumatore e dell'ambiente.

In assenza di una decisione ufficiale di inclusione o meno del diclorvos nell'Allegato I della Dir. 91/414/EC, le suddette associazioni chiedono che si possa continuare ad utilizzare diclorvos nei trattamenti di pre e post raccolta delle granaglie e nelle serre. Chiedono, inoltre, la sospensione dell'entrata in vigore della Dir. 2006/92/EC fintantoché non sia stata pubblicata una decisione definitiva. Dopo la pubblicazione chiedono un periodo di moratoria di 18 mesi per gli stocks ancora presenti nei magazzini e che rimangano le possibilità di utilizzo nei magazzini per il trattamento delle granaglie e nelle serre.

L'intervento per il mais

Il Parlamento europeo ha adottato nel voto plenario del 24 maggio il compromesso proposto dal Comitato Speciale Agricoltura che prevede un periodo di transizione di 3 anni durante i quali l'entità dell'intervento arriverà a zero. Nel 2007-2008 è previsto un tetto di 2 milioni di t, 1 milione l'anno successivo. Al più tardi il 31 dicembre 2008 la Commissione dovrà presentare uno studio sullo sviluppo del mercato del mais che analizzi se l'intervento per quella coltura dovrà essere mantenuto o meno.

Il compromesso proposto dal Comitato Speciale Agricoltura dovrebbe essere adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno.

una buona CONCIA per un seme di QUALITÀ



PIÙ QUALITÀ

PIÙ PRODUZIONE

una concia industriale a tutela dell'Agricoltore:

- indicazione del prodotto impiegato
- chiarezza nelle dosi utilizzate
- analisi effettuate da laboratori accreditati
- "percorso qualità" attestato dal Marchio



Qualità controllata da:

CONVASE

Piazza della Costituzione, 8
40128 Bologna
tel. 051.393294 - fax 051.6330870
e-mail: convase@tin.it

CompagInforma

Direttore responsabile
Vittorio Ticchiati

Direzione, Amministrazione, Redazione, Pubblicità, Abbonamenti
Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 519306 - Fax 051 353234
E-mail: fed.compag@tiscali.it

Proprietà

Compag - Federazione Nazionale
Commercianti Prodotti per l'Agricoltura
Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna

Editore

IN.edit sas - Castel S. Pietro Terme BO

Impaginazione e Stampa

IN.edit sas - Castel S. Pietro Terme BO

Autorizzazione Tribunale di Bologna

N. 7296 del 28/02/03

Periodicità

ANNO 5 - giugno/luglio 2007 - NUMERO 6/7

Agenzia Pubblicitaria

Advercom - Ponte dell'Olio - PC